



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 33 del 2 Marzo 2016

AGRICOLTURA - DH41

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/274

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Revoca D.D. n. DH41/73 del 28.01.2015 e Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MANCINI Carmela..... 6

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/275

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta LA PALOMBARA Michele..... 7

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/276

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Regularizzazione concessione precaria di suolo tratturale - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta : RICCI Francesco..... 8

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/277

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta : DI CARLO Florindo..... 8

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/278

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta : STELLA Alberto..... 9

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/279

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta DEL ZOPPO Angela.....10

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/280

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso brecciato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CROGNALE Vincenzo.....11

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/281

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo della strada su terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MACCIONE Adriana.....12

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/282

| | |
|--|----|
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ZULLI Sante..... | 13 |
| DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/283 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta EVASIO Rocco..... | 14 |
| DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/284 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta CATINARI Pasquale. | 15 |
| DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/285 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DELLA ROCCHETTA Gabriella..... | 16 |
| DETERMINAZIONE 10.03.2015 N. DH41/292 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Goriano Sicoli (AQ) - Ditta MARGANELLI Gino Ivan e Andrea..... | 17 |
| DETERMINAZIONE 10.03.2015 N. DH41/293 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta VASARELLI Francesco..... | 18 |
| DETERMINAZIONE 10.03.2015 N. DH41/294 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALIVA Angelo..... | 19 |
| DETERMINAZIONE 10.03.2015 N. DH41/295 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta TUCCERI CIMINI Rachele..... | 20 |
| DETERMINAZIONE 10.03.2015 N. DH41/296 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture agricole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PETROLIO Cesare..... | 21 |
| DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/348 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di cabina elettrica a torretta - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta ENEL DISTRIBUZIONE SPA . | 22 |
| DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/526 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di potenziamento metanodotto CICALIANO - VASTOGIRARDI - Tratturo celano - Foggia in Comune di Castel Di Ieri (AQ) - Ditta SNAM RETE GAS S.p.A..... | 23 |
| DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/527 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NATALE Angelo..... | 24 |
| DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/528 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta STANTE Giovanni | 25 |
| DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/529 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta LIBERATOSCIOLI Natale Vincenzo . | 26 |
| DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/530 | |

| | |
|---|----|
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta PAOLUCCI Cleonice Lucia | 27 |
| DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/531 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta LIBERATOSCIOLI Maria Antonina | 28 |
| DETERMINAZIONE 14.05.2015 N. DH 41/583 | |
| L.R. n. 25/88. Comune di Pescasseroli (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi..... | 29 |
| DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/584 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta D'ANGELO Domenico. | 30 |
| DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/585 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta ABBONIZIO Vincenzina | 31 |
| DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/586 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI RADO Roberto | 32 |
| DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/587 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta LA FARCIOLA Clementina | 33 |
| DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/588 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta LOMBARDI Filomena. | 34 |
| DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/589 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta MENNA Giovanni. | 35 |
| DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/590 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria , giardino , recinzione , fabbricato rurale e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta PAOLUCCI Maria Elisabetta. | 36 |
| DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH 41/591 | |
| L.R. n. 25/88. Comune di Pizzoli (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi. | 37 |
| DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH 41/592 | |
| L.R. n. 25/88. Comune di Scanno (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi. | 38 |

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICOE
 POLITICHE AGRICOLE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI,
 DEMANIOCIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/274
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Revoca D.D. n. DH41/73 del 28.01.2015 e Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MANCINI Carmela.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di revocare** la D.D. n. DH41/73 del 28.01.2015 e contestualmente di rinnovare la concessione precaria di suolo tratturale per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore della Sig.ra MANCINI Carmela nata il 27.04.1932 e residente a Scerni (CH) in Via Piana S. Maria 51 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.370 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 28 e 30 , la suddetta

concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 35,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell' UTA di Vasto n. RA/49307 del 25.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale

- Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/49307 del 25.02.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/275
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta LA PALOMBARA Michele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore del Sig. LA PALOMBARA Michele nato il 07.11.1969 e residente a Vasto (CH) in Via Dei Conti Ricci 145 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 13.540 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale

- delle concessioni con i numeri 305 e 320, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 283,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/33356 del 09.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale

- Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/33356 del 09.02.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/276
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Regolarizzazione concessione precaria di suolo tratturale - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta : RICCI Francesco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **la regolarizzazione** della concessione sino al 25.02.2010 della concessione precaria di suolo tratturale , per uso di eccedenza di accesso in betonelle (mq. 35) e seminativo (mq. 135 superficie in aderenza Fg1 part. 4543) “ a favore del Sig. RICCI Francesco nato a Mozzagrogna (CH) il 18.04.1945 ed ivi residente alla Via Provinciale 23 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 170 (135 seminativo + mq. 35 eccedenza di accesso betonella) circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni

- con il numero 16 (oggi Particella Catastale 4543 del Foglio 1);
2. **di dare mandato** al S.I.P.A. di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell ' UTA di Ortona e Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
3. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell ' UTA di Ortona e Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 da parte del concessionario;
4. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
5. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammessa ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/277
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta : DI CARLO Florindo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** con decorrenza 01.11.1978 sino al 22.09.2003 della concessione precaria di suolo tratturale , per uso di magazzino “ a favore del Sig. DI CARLO Florindo nati a Arielli (CH) il 16.10.1950 ed ivi residente in Via Roma 119 , a corpo e non a misura e sotto

l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.900 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 151 e 601 del Fg 5;

2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di € . 2.264,18 , ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa;
3. **l' anzidetta** somma è stata versata con bollettino n. 0079 del 27.10.2014 sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al S.I.P.A. di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell ' UTA di Ortona e Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell ' UTA di Ortona e Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 da parte del concessionario;
6. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
7. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/278
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in

comune di Arielli (CH) - Ditta : STELLA Alberto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** con decorrenza 01.11.1970 sino al 22.09.2003 della concessione precaria di suolo tratturale , per uso di fabbricato civile abitazione " a favore del Sig. STELLA Alberto nato a Arielli (CH) il 24.08.1940 ed ivi residente in Via Orientale 38 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 73 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 591/P (Fg. 4 part. 19);
2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di € . 2.219,43 , ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa;
3. **l' anzidetta** somma è stata versata con bollettino n. 0027 del 24.09.2014 sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al S.I.P.A. di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell ' UTA di Ortona e Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell ' UTA di Ortona e Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 da parte del concessionario ;
6. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

7. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/279
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta DEL ZOPPO Angela.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2010 per uso di vigneto " a favore della Sig.ra DEL ZOPPO Angela nata a Lanciano (CH) il 07.03.1966 e residente a Poggiofiorito (CH) in Via Cicconetti 30 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.290 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 66 e 67 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .18,46;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al

TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/280
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso brecciato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CROGNALE Vincenzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.06.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso brecciato " a favore del Sig. CROGNALE Vincenzo nato a Lanciano (CH) il 15.10.1958 e residente a Mozzagrogna (CH) in Via Castel Di Sette 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.712 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 147/A1 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .105,88;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/281
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo della strada su terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MACCIONE Adriana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo della strada su terreno battuto " a favore della Sig.ra MACCIONE Adriana nata a Mozzagrogna il 25.09.1959 e residente a Lanciano (CH) in Via Milano 46 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 100 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 137/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 11,36;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/282
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ZULLI Sante.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di vigneto " a favore del Sig. ZULLI Sante nato a Lanciano (CH) il 01.11.1940 ed ivi residente in Via Costa Di Chieti 49 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 950 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 74/b , 74/c e 99/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 15,60;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/283
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta EVASIO Rocco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2013 per uso di seminativo " a favore del Sig. EVASIO Rocco nato a Chieti il 05.06.1949 e residente a Canosa Sannita (CH) in Via S. Moro 35 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 10.950 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 29 e 30 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 63,60;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/284
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta CATINARI Pasquale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. CATINARI Pasquale nato a S. Maria Imbaro (CH) il 10.04.1955 ed ivi residente in Via Borgata Fattore 62/A , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.125 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 208 , 212/A e 218 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 16,54;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 04.03.2015 N. DH41/285
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DELLA ROCCHETTA Gabriella.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2011 per uso di seminativo e vigneto " a favore della Sig.ra DELLA ROCCHETTA Gabriella nata a S. Maria Imbaro (CH) il 06.07.1962 ed ivi residente in Via Fattore 55 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.810 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 161 , 162 e 159 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 19,49;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/5464 del 12.01.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 10.03.2015 N. DH41/292
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Goriano Sicoli (AQ) - Ditta MARGANELLI Gino Ivan e Andrea.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore dei Sig.ri MARGANELLI Gino Ivan e Andrea nati rispettivamente a Popoli (PE) e Sulmona (AQ) il 23.10.1974 e 27.02.1977 e entrambi residenti a Goriano Sicoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 7 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.300 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Goriano Sicoli (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 135 e 135 del Fg. 5 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 16,00;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/32602 del 06.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/32602 del 06.02.2015 da parte del concessionario, nonché di

- quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 10.03.2015 N. DH41/293
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta VASARELLI Francesco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. VASARELLI Francesco nato a Paganica(AQ) il 09.05.1950 e residente a L'Aquila nella Fraz. S. Gregorio Via Delle Aie 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 730 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 21 e 22 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 7,00 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/32602 del 06.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/32602 del 06.02.2015 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 10.03.2015 N. DH41/294
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALIVA Angelo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. BALIVA Angelo nato a Celano (AQ) il 01.06.1962 e residente a Grosseto in Via Aurelia Sud Braccagni 20 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.830 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 138 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 17,14 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/28194 del 03.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
1. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/28194 del 03.02.2015 da parte del concessionario, nonché di

- quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
2. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 3. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 10.03.2015 N. DH41/295
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta TUCCERI CIMINI Rachele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di colture foraggere " a favore della Sig.ra TUCCERI CIMINI Rachele nata a Roccastrada (GR) il 16.12.1954 e residente a Cerchio (AQ) in C/da Acero 14 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.100 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 2/a e 2/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 29,38 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/19080 del 02.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/19080 del 02.02.2015 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 10.03.2015 N. DH41/296
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture agricole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PETROLIO Cesare.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di colture agricole " a favore del Sig. PETROLIO Cesare nato a Celano (AQ) il 12.05.1962 ed ivi residente in Via Starze di Sopra 14 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.500 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 37 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 21,20;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/46684 del 23.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/46684 del 23.02.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/348
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di cabina elettrica a torretta - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta ENEL DISTRIBUZIONE SPA .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.04.2012 per uso di cabina elettrica a torretta " a favore della Soc. ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Macro Area centro - Via Della Bufalotta 255 - 00198 ROMA , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 200 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 89/parte del Fg. 25 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
 2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/63599 del 11.03.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/63599 del 11.03.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/526
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di potenziamento metanodotto CICALIANO - VASTOGIRARDI - Tratturo celano - Foggia in Comune di Castel Di Ieri (AQ) - Ditta SNAM RETE GAS S.p.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di potenziamento metanodotto Cicaliano - Vastogirardi , costruzione di un punto di intercettazione di linea n:29/b " a favore della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A.- Gestione Rete Distretto Centro Occidentale , Via Del Commercio 9/11 - 00154 - ROMA - , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 400 per impianto più attraversamento circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Castel Di Ieri (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 19 part. 95 e 96 tutte in modo parziale , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 1.023,95;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107902 del 23.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107902 del 23.04.2015 da parte del concessionario,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/527
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NATALE Angelo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore del Sig. NATALE Angelo nato il 11.02.1963 e residente a San salvo (CH) in Via Montegrappa 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.680 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 341/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 43,00;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/117252 del 04.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/117252 del 04.05.2015 da parte del

concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/528
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta STANTE Giovanni .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo irriguo " a favore del Sig. STANTE Giovanni nato a Lanciano (CH) il 16.02.1971 e residente a Fossacesia (CH) in Via S.P. ex SS 16 per il Sangro, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 12.000 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 49 e 51, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 96,26;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n.

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/120631 del 06.05.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/120631 del 06.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/529
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta LIBERATOSCIOLI Natale Vincenzo .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di oliveto " a favore del Sig. LIBERATOSCIOLI Natale Vincenzo nato a Torino Di Sangro (CH) il 12.06.1947 ed ivi residente in Via Aldo Moro 7/9 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 9.410 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 151 e 159 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
 2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 49,25;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/120631 del 06.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/120631 del 06.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/530
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta PAOLUCCI Cleonice Lucia .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra PAOLUCCI Cleonice Lucia nata a Lanciano (CH) il 13.12.1948 e residente a Castel Frentano (CH) in C/da Lentesco 9 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.910 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 210/a e 210/c , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 23,88;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n.

- 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/120631 del 06.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/120631 del 06.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare la presente** Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 12.05.2015 N. DH41/531
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta LIBERATOSCIOLI Maria Antonina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra LIBERATOSCIOLI Maria Antonina nata a Lanciano (CH) il 22.07.1975 e residente a Torino Di Sangro (CH) in C/da Valle Bruna 20, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 520 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 21 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .10,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/120631 del 06.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/120631 del 06.05.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 14.05.2015 N. DH 41/583
L.R. n. 25/88. Comune di Pescasseroli (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Pescasseroli (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. **di autorizzare** il Comune di Pescasseroli (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata di anni uno, rispettando il disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;
3. **di autorizzare** il Comune di Pescasseroli, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR 2014/2020, a concedere per i successivi 5 (cinque) anni i terreni in parola al fine pascolivo dandone comunicazione al Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio;
4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di

- eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì**, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Pescasseroli e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Pescasseroli; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Pescasseroli; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Pescasseroli con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non

ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Pescasseroli di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Pescasseroli (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/584
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta D'ANGELO Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. D'ANGELO Domenico nato a Castel Frentano (CH) il 07.01.1938 ed ivi residente in C/da Pietragrossa 3 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di

mq. 8.320 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 168 e 172 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 74,63;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/585
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta ABBONIZIO Vincenzina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo irriguo " a favore della Sig.ra ABBONIZIO Vincenzina nata a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 02.04.1957 ed ivi residente in C/da Cotti 267, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.680 circa della zona del Tratturo Centurelle -

- Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro(CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 197, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 96,25;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore

alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/586
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI RADO Roberto .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. DI RADO Roberto nato a Winnenden (Germania) il 27.02.1968 e residente a S. Maria Imbaro (CH) in Via Borgata Fattore 14 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.175 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri

165/a e 165/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .49,61;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale

- Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/587
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta LA FARCIOLA Clementina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra LA FARCIOLA Clementina nata a Lanciano (CH) il 27.07.1964 ed ivi residente in Via Villa Martelli 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.500 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 63/a e 74/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 41,25;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/200;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/588
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta LOMBARDI Filomena.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra LOMBARDI Filomena nata a San Severo (FG) il 17.12.1964 e residente a Castel Frentano (CH) in C/da Lentesco 21 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.320 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 215 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 64,58;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/589
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta MENNA Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di seminativo irriguo " a favore del Sig. MENNA Giovanni nato a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 19.10.1939 ed ivi residente in Via Castellata 21 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.100 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 234 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .67,56;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH41/590
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria , giardino , recinzione , fabbricato rurale e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta PAOLUCCI Maria Elisabetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di coltura agraria , giardino , recinzione , fabbricato rurale e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso " a favore della Sig.ra PAOLUCCI Maria Elisabetta nata a Torino Di Sangro (CH) il 26.03.1940 ed ivi residente in C/da Colle Termini 13 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.450 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 44 e 45 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune

qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 161,14;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/124879 del 11.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH 41/591
L.R. n. 25/88. Comune di Pizzoli (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Pizzoli (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. **di autorizzare** il Comune di Pizzoli (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata di anni uno, rispettando il disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;
3. **di autorizzare** il Comune di Pizzoli, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR

- 2014/2020, a concedere per i successivi 5 (cinque) anni i terreni in parola al fine pascolivo dandone comunicazione al Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio;
4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì,** obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Pizzoli e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Pizzoli; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Pizzoli; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Pizzoli con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Pizzoli di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Pizzoli (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 18.05.2015 N. DH 41/592
L.R. n. 25/88. Comune di Scanno (AQ) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per fini pascolivi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della

Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Scanno (AQ) come da determinazioni dell'Area Tecnica citate nelle premesse;

2. **di autorizzare** il Comune di Scanno (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata di anni uno, rispettando il disposto dell'art. 22 commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;
3. **di autorizzare** il Comune di Scanno, ove nell'anno 2015 venisse approvato il PSR 2014/2020, a concedere per i successivi 5 (cinque) anni i terreni in parola al fine pascolivo dandone comunicazione al Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio;
4. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
5. **di fare, altresì**, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Scanno e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Scanno; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Scanno; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere

il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Scanno con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio, Società o Cooperative siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o Cooperativa.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione.

Di fare obbligo al Comune di Scanno di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Di dare atto che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Scanno (AQ), ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it